



SALGONO A CINQUE GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Stress da super vigilanza per le Casse

La Covip è solo l'ultimo dei controllori in ordine di arrivo. Dichiaratamente sprovvista di adeguati strumenti d'analisi, appesantirà ulteriormente il carico burocratico delle Casse.

a cura della Direzione Studi

Pur essendo enti dalla personalità giuridica di diritto privato, le Casse sono da sempre coscienti della rilevanza pubblica del loro ruolo.

Per questo non si sono mai sottratte, e anzi si sono fatte promotrici, di un dialogo di reciproca utilità con le istituzioni.

Proprio la specificità del loro ruolo giustifica l'opportunità di controlli pubblici sugli Enti dei professionisti, anche considerando che i loro dati economici e contabili sono, per la quasi totalità, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali e, quindi, già conoscibili

pubblicamente.

Vero è però che, spesso, la considerazione del ruolo pubblico delle Casse ha comportato da parte del legislatore delle palesi invasioni di campo nell'ambito della loro autonomia, come nel caso dell'applicazione anche ad esse del decreto sulla Spending Review, questione che abbiamo già ampiamente trattato su queste pagine. I controlli pubblici sugli enti dei professionisti partono dagli organi collegiali delle stesse Casse. L'art. 3 del D.Lgs 509/1994 dice che: "La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art.1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente

competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art.1, comma 1. Nei collegi dei sindaci dev'essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni". L'Enpav affida, infatti, al rappresentante del Ministero del lavoro la presidenza del proprio Collegio Sindacale dove siede, di diritto, anche un rappresentante del Ministero dell'Economia.

Riassumiamo il sistema di controlli pubblici cui sono sottoposte le Casse, a norma degli articoli 2 e 3 del Decreto 509/94, che ne ha determinato anche la privatizzazione:

- 1) i rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione;
 - 2) la vigilanza è esercitata dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'Economia e dagli altri Ministeri rispettivamente competenti;
 - 3) i Ministeri vigilanti approvano lo Statuto, i Regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; approvano le delibere in materia di contributi e prestazioni;
 - 4) i Ministeri vigilanti possono formulare rilievi su Bilanci preventivi e Conti consuntivi, sulle note di variazione al Bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, sulle delibere contenenti criteri direttivi generali;
 - 5) la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia e riferisce annualmente al Parlamento;
 - 6) la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale elabora propri rapporti;
- È, quindi, un sistema molto arti-

colato e che coinvolge la gestione amministrativa e le decisioni di investimento degli Enti.

La legge 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ha poi assegnato un rilevante ruolo di controllo sulle Casse anche alla Covip.

La norma, all'articolo 14, ha previsto il passaggio del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e della composizione dei patrimoni delle Casse dal Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale alla Covip.

Fin da subito restava difficile comprendere con quali modalità e con quali logiche la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione potesse controllare organismi totalmente differenti dai Fondi di secondo pilastro.

Le Casse necessitano di organi e di modalità di vigilanza specifici, data la loro stessa specificità. Comprenderle nel raggio d'azione della Covip ha significato svilire il significato stesso della vigilanza, rendendola o mero atto formale o mera complicità burocratica.

La previdenza dei professionisti richiede una vigilanza razionale e non duplicativa delle procedure: la complessità delle Casse merita un apparato di attenzione pubblica adeguato ed efficiente.

Allora Presidente Covip Antonio Finocchiaro, intervenendo alla Giornata Nazionale della Previdenza del maggio 2012, auspicò un processo di semplificazione relativamente al sistema di vigilanza pubblica delle casse "perché a vigilare sulle Casse ci sono 5 autorità: i Ministeri dell'Economia e del Lavoro, la Commissione bicamerale di controllo, la Corte dei Conti e, adesso, noi".

Ancora la stessa Covip, già nella relazione 2011, aveva riconosciuto

che "nello specifico settore, Covip risulta sprovvista di due strumenti fondamentali per l'efficacia dell'azione di vigilanza (sulle Casse): i) la facoltà di svolgere, a monte, un'adeguata attività di regolazione, integrando la normativa di settore; ii) la possibilità di porre in essere, a valle, interventi volti a favorire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, anche imponendo a questi ultimi l'adozione di iniziative correttive di comportamenti non adeguate."

Un sistema di controlli così complesso e variegato, anziché essere di supporto alla gestione degli Enti e garante di un corretto rapporto con la Pubblica Amministrazione, diviene un appesantimento burocratico che mette sotto pesante stress la gestione delle Casse.

I 5 organismi di vigilanza (Ministeri dell'Economia e del Lavoro, la Commissione Bicamerale, la Corte dei Conti e la Covip) per poter esercitare la loro funzione richie-

dono una costante e aggiornata fornitura di dati da parte delle Casse, spesso aggregati in maniera disomogenea e diversificata.

Questo, da un lato, comporta dei colli di bottiglia nelle procedure delle Casse, dall'altro rischia di dare risultati talmente diversi, nella composizione degli ammontari, da divenire di difficile interpretazione.

A questo si aggiungono gli obblighi informativi economico contabili cui gli Enti sono tenuti per legge, come la redazione del Bilancio Tecnico triennale e il piano triennale degli investimenti immobiliari. Una mole di informazioni che diventano solo un overload che perde di utilità, in un momento in cui lo snellimento procedurale e l'agilità gestionale sono il vero differenziale. ●

Sullo stesso argomento:

Arriva il nuovo super controllo delle Casse, 30giorni, luglio 2012

PRIMA CIRCOLARE COVIP

Segnalazione dati e informazioni relativi al 2012

La vigilanza della Covip entra nel vivo. Dovrà relazionare ai Ministeri dell'Economia e del Lavoro e, per farlo, avanza richieste di informazioni alle casse. I criteri sono stringenti e sono contenuti in una circolare agli Enti previdenziali privati. (Circolare del 7 febbraio 2013 prot. n. 756) pubblicata sul sito della Covip stessa. La Covip riferirà annualmente le risultanze delle attività di controllo esercitate sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di diritto privato. La circolare richiede anche "altre informazioni concernenti principalmente le caratteristiche della politica di investimento e del processo di impiego delle risorse", mettendo a disposizione apposite schede, preventivamente sottoposte ai Ministeri di riferimento, "da compilare a cura degli Enti medesimi". Si tratta di tavole volte alla rilevazione sia della complessiva articolazione delle attività a disposizione degli Enti sia della relativa redditività distinta per la componente immobiliare e per quella mobiliare. È stato inoltre predisposto un prospetto riepilogativo delle informazioni rilevanti sotto il profilo delle caratteristiche della politica di investimento e del processo di impiego delle risorse degli Enti. Il termine per l'invio delle schede era il 18 marzo. www.covip.it